

## Sommario

**NOVITÀ RAPIDE** | Le principali novità del mese di dicembre

**TEMA DEL MESE** | Novità legge di bilancio 2025

**FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE** | DDL Lavoro: le principali novità

**NOVITÀ RAPIDE** |

## Le principali novità del mese di dicembre

### Tablette ACI 2025

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, le tabelle nazionali recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

*Agenzia delle Entrate, Comunicato 30 dicembre 2024 (G.U. 30.12.2024, n. 304, S.O. n. 42)*

### Publicato il Collegato Lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303/2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024, recante "Disposizioni in materia di lavoro", cd. Collegato Lavoro. Il provvedimento entra in vigore il 12 gennaio 2025. Tante le novità in materia di lavoro: sicurezza sul lavoro, risoluzione del rapporto di lavoro, somministrazione di lavoro, attività stagionali, durata del periodo di prova, lavoro agile, apprendistato, ecc.

*Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (G.U. 28.12.2024, n. 303)*

### In Gazzetta il Decreto Milleproroghe, la conversione Decreto PNRR e l'ATECO 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:

- il D.L. 27.12.2024, n. 202, cd. Decreto Milleproroghe (disposizioni urgenti in materia di termini normativi). Tra le novità, si evidenzia l'articolo 14, comma 3, in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato;
- la Legge 20.12.2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28.10.2024, n. 160 (cd. Decreto PNRR), recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il comunicato Istat sulla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. Dal 1.1.2025 entra in vigore ATECO 2025: la nuova classificazione che sostituirà l'attuale versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022. La classificazione sarà adottata operativamente a partire dal 1.4.2025 e dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.

*D.L. 27 dicembre 2024, n. 202*

*Legge 20 dicembre 2024, n. 199*

*ISTAT, Comunicato 27 dicembre 2024*

### Autoliquidazione 2024/2025: istruzioni operative

L'Inail fornisce le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2024/2025 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

*INAIL, Nota 24 dicembre 2024*

### Appalti, corrette le norme sulla rappresentanza

Il Consiglio dei ministri del 23.12.2024 ha approvato la versione finale del decreto correttivo che rivede il D.Lgs. n. 36/2023 (codice degli appalti pubblici). Un'approvazione arrivata in tempi strettissimi, con l'obiettivo di licenziare entro fine anno alcune misure richieste dal calendario del Pnrr: in particolare, quelle sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sul taglio dei tempi di aggiudicazione delle gare di appalto. Allo stesso tempo, arriva un cambio di rotta del Governo sul tema della misurazione della rappresentatività delle parti sociali nei contratti collettivi: vengono rafforzate le tutele a beneficio dei contratti sottoscritti da associazioni e sindacati maggiormente rappresentativi e viene inserito un riferimento esplicito agli accordi leader dell'edilizia.

### Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali

L'Inps fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2024 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.

*INPS, Circolare 23 dicembre 2024, n. 108*

### **Bando Isi 2024, dall'Inail 600 milioni per la sicurezza sul lavoro**

L'Inail mette sul piatto 600 milioni per sostenere le aziende che scelgono di investire in prevenzione, realizzando progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'importo, quasi 100 milioni in più rispetto ai 508 stanziati nel 2023, è contenuto nel nuovo bando Isi 2024 (nelle 15 edizioni dell'iniziativa sono stati destinati al sistema produttivo italiano oltre quattro miliardi di incentivi).

[INAIL, Comunicato 18 dicembre 2024](#)

### **Approvato il nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Con il decreto del Ministro del Lavoro n. 195/2024, è stato approvato per la prima volta il "Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro". Questo nuovo strumento, immediatamente attivo, segna un cambio di paradigma: non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana, allo studio e al lavoro.

[Ministero del Lavoro, D.M. 17 dicembre 2024, n. 195](#)

### **La Riforma Irpef e Ires approda in Gazzetta Ufficiale**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il D.Lgs. n. 192/2024, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (Riforma Irpef-Ires 2024). Trascorso il periodo di "vacatio legis" di 15 giorni il decreto entrerà in vigore dal 31 dicembre.

[D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 \(G.U. 16.12.2024, n. 294\)](#)

### **Il saggio di interesse legale scende al 2%**

La misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

[Ministero dell'economia, Decreto 10 dicembre 2024 \(G.U. 16.12.2024, n. 294\)](#)

### **Senza patente a crediti sanzione del 10% sul singolo contratto sottoscritto**

Con la nota 9326/2024 vengono date nuove indicazioni dall'INL in merito alle modalità di calcolo per il trattamento sanzionatorio, connesso alla patente a crediti, previsto dall'art. 27, c. 11, D.Lgs. 81/2008, pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6mila euro, non soggetto alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008.

[INL, Nota 9 dicembre 2024, n. 9326](#)

### **Decreto flussi, il 40% delle quote riservato alle lavoratrici**

Sulla Gazzetta Ufficiale 289/2024 è stata pubblicata la legge 187/2024 di conversione del D.L. 145/2024 in materia di immigrazione, che tra le novità prevede di riservare alle lavoratrici il 40% delle quote previste dal decreto flussi 2023-2025 relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e al settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. Sempre alle lavoratrici deve essere riservato il 40% delle 10.000 istanze riservate dal D.L. 145/2024 all'assistenza familiare e socio-sanitaria (al di fuori dei flussi d'ingresso).

[Legge 9 dicembre 2024, n. 187 \(G.U. 10.12.2024, n. 289\)](#)

### **Formazione, dal 10 febbraio le domande per il Fondo nuove competenze**

Parte la terza edizione del Fondo nuove competenze (Fnc), lo strumento di politica attiva che copre il costo delle ore di lavoro dedicate a percorsi formativi per l'acquisizione di nuove competenze, e che ha un triplice obiettivo: accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese; favorire nuova occupazione; promuovere le reti tra imprese. Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 e fino al 10 aprile 2025.

[Ministero del Lavoro, Decreto direttoriale 5 dicembre 2024, n. 439](#)

[Ministero del Lavoro, News 5 dicembre 2024](#)

---

## **TEMA DEL MESE |**

# **Novità legge di bilancio 2025**

*Alessandro Necchio e Francesco Gallo | 30 Dicembre 2024*

E' stata approvata il 28.12.2024 la legge di Bilancio 2025 che introduce diverse novità rilevanti per il sistema economico e sociale del Paese. Tra le principali, spicca la modifica del regime del cuneo fiscale che prevede l'abbandono del sistema basato sull'esonero contributivo e l'introduzione di alcune indennità e detrazioni aggiuntive a sostegno dei redditi più bassi, nonché disposizioni a sostegno della genitorialità e delle famiglie. Di seguito vengono analizzate alcune delle novità più significative:

## **1. Cuneo fiscale**

### **a) Il nuovo meccanismo interamente fiscale**

Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono da una parte l'introduzione di un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall'altra l'introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. L'indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito

di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L'indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d'imposta in compensazione nel modello F24.

Nello specifico, la somma sarà pari:

- al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
- al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
- al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.

La detrazione aggiuntiva sarà invece pari:

- a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al fine della determinazione dell'indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l'esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.

### ***b) Aliquote IRPEF***

La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate:

- aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
- aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro;
- aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.

### ***c) Revisione della disciplina delle detrazioni***

Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d'imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all'aumentare del reddito, per un coefficiente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di figli a carico:

- 0,50 se non sono presenti figli;
- 0,70 in presenza di un figlio;
- 0,85 in presenza di due figli;
- 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità.

Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica.

Infine, sono esclusi dall'applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Subiranno alcune modifiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per figli di 21 anni o più si applicherà fino al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di figli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.

## **2. Fringe benefit**

La legge di Bilancio conferma per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 l'aumento della soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a:

- 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- 1.000 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti.

Si precisa che per figli fiscalmente a carico s'intendono, in base all'articolo 12 del TUIR, i figli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.

Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un'autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la nuova legge di Bilancio prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai fini della determinazione dell'ISEE e si computeranno ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

### **3. Nuovo criterio di determinazione del valore dei veicoli concessi in uso promiscuo**

Con l'obiettivo di incentivare l'azienda all'acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, il Governo ha previsto delle modifiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 2024 il valore dei veicoli immatricolati e concessi dal 1° luglio 2020 variava in base alle emissioni di CO2 dei veicoli stessi. Le novità previste dalla legge di Bilancio stabiliscono un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall'anno 2025. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali:

- 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
- 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.

Va ribadito che tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, verosimilmente per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime.

### **4. Detassazione premi di produttività**

Le legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività. Viene dunque confermata l'imposta del 5% alle seguenti condizioni:

- l'erogazione del premio dev'essere prevista dal contratto aziendale o territoriale;
- il valore dei premi non deve eccedere i 3.000 euro lordi;
- il reddito da lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.

### **5. Congedo parentale**

A tutela della genitorialità, si procede anche con l'anno nuovo con l'intervento sulla disciplina dei congedi parentali. La legge di Bilancio 2023 aveva previsto a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 l'incremento dell'indennità INPS dal 30% all'80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all'altro genitore e fino al sesto anno di vita del bambino. La legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l'innalzamento all'80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023. La nuova Finanziaria stabilisce l'incremento di un'ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all'80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.

### **6. Esonero contributivo mamme lavoratrici**

Viene prorogato in misura ridotta l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l'estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario.

La fruizione di tale misura è riservata:

- alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
- dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;

Da segnalare che per gli anni 2025-2026 l'esonero non spetta per le lavoratrici che già beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito a fini della fruizione, che non deve essere superiore all'importo di 40.000 euro annui.

Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell'esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.

### **7. Pensione anticipata e previdenza integrativa**

È stato inserito nella legge di Bilancio l'emendamento che prevede l'introduzione di modifiche significative per i lavoratori interamente contributivi, ossia quelli che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Tali soggetti infatti avranno la possibilità di accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, a condizione di aver accumulato almeno 20 anni di contributi, come previsto dalla normativa ordinaria. Tuttavia, la novità principale riguarda la possibilità di utilizzare la rendita della pensione complementare per raggiungere la soglia minima dell'assegno pensionistico, fissata a tre volte l'assegno sociale.

Dal 2025, i lavoratori interessati a questo canale di pensionamento dovranno aver accumulato almeno 25 anni di contributi, mentre a partire dal 2030 il requisito aumenterà a 30 anni. Tale nuovo sistema consentirà dunque di cumulare la pensione obbligatoria con quella complementare al fine di ottenere un assegno pensionistico che consenta l'accesso anticipato alla pensione.

### **8. Nuovo requisito per la NASPI**

Un ulteriore emendamento interviene sulla disciplina della NASPI, al fine di prevenire e limitare quelle situazioni ormai diffuse in cui il lavoratore, a seguito della perdita volontaria del posto di lavoro, si faceva assumere da un altro datore di lavoro e successivamente licenziare per accedere così alla NASPI. Attualmente, per beneficiare dell'indennità è necessario, oltre alla condizione di disoccupazione involontaria, aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita involontaria del lavoro. A partire dal 1° gennaio 2025, l'emendamento approvato modifica questa disposizione, stabilendo che se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell'arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all'ultimo

rapporto di lavoro. Questa novità mira a prevenire e limitare il fenomeno, ormai diffuso, per cui, in caso di dimissioni, il lavoratore, sfruttando un datore di lavoro compiacente, si fa assumere, e, successivamente licenziare, questo per favorire la disoccupazione involontaria del lavoratore e fargli maturare il diritto di ricevere la NASPI.

### 9. Decontribuzione Sud

La legge di Bilancio dà nuova vita anche alla Decontribuzione Sud, con una riduzione dell'esonero dal 30% al 25%, aliquota che sarà ulteriormente abbassata al 15% entro il 2029.

La nuova agevolazione sarà dunque così articolata:

- 2025: 25% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2024.
- 2026: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2025.
- 2027: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2026.
- 2028: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 100 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2027.
- 2029: 15% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 75 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2028.

L'incentivo non si applica: ai rapporti di apprendistato; agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al D.lgs. n. 267/2000); ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.

Per le aziende fino a 250 dipendenti l'esonero è riconosciuto in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 2023/2831.

Nel caso di datori di lavoro con oltre 250 dipendenti, l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Fino alla decisione, l'agevolazione è sospesa e verrà concessa solo se il datore di lavoro dimostra un incremento nel numero di contratti a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente, entro il 31 dicembre.

### 10. Incentivo al posticipo del pensionamento

Viene confermato l'incentivo al posticipo del pensionamento di cui all'articolo 1 comma 286 della legge di bilancio 2023 introducendo però due nuovi aspetti:

- oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a Quota 103 vengono ricompresi anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- si prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione del lavoratore che viene corrisposta al lavoratore stesso.

---

## FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

# DDL Lavoro: le principali novità

Alessandro Necchio | 19 Dicembre 2024 | 5 minuti



Nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2024, n. 303, è stata pubblicata la Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro", cd. Collegato Lavoro.